



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 35
DEL 26.11.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame proposta di modifica non costituente variante al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 12 L.R. 56/77 e s.m.i. per nuove aree ludiche Centro Sportivo Novarello.

L'anno DUEMILATREDICI, addì 26 del mese di NOVEMBRE alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO
BALLASINA ANGELO
BALOSSINI LIVIA
ROSSI SILVIO
MARCHESI SUSANNA
DE BELLIS ANGELO
DELLERA VALENTINA
CACCIA MARIO
SALSA CLAUDIO
ANGIONI ALDO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
10	0

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Esame proposta di modifica non costituente variante al PRGC ai sensi dell'art. 17 comma 12 L.R. 56/77 e s.m.i. per nuove aree ludiche Centro Sportivo Novarello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Granozzo con Monticello è dotato di piano regolatore generale formato ai sensi della legge regionale n. 56 del 5.1.1977 e s.m.i., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 32-22277 del 3.9.1997;

Dato atto che con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 30 novembre 2009 è stata approvata in via definitiva la variante strutturale n. 1/2008 ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. n. 56/77 e s.m.i. interessante la riqualificazione dell'area Cascina Molino Baraggia;

Dato atto che in data 4.4.2013 è pervenuta al protocollo del comune al n. 1889 la richiesta della società Policlinico di Monza, proprietaria del complesso denominato Cascina Mulino Baraggia, con la quale segnalava la previsione di effettuare interventi edilizi di adeguamento del centro sportivo Novarello, individuando in via prioritaria la necessità di realizzare n. 2 campi in erba per attività ludiche mirate al gioco del calcio;

Dato atto che gli interventi segnalati con la citata nota possono essere ricompresi nell'ambito di una revisione strutturale del vigente piano regolatore generale;

Considerato che la priorità attribuita alla necessità di dotarsi di due capi di calcio, in considerazione dei contenuti effettivi dell'intervento, della sua consistenza e delle sue caratteristiche, possa essere presa in esame con modalità e procedure differenziate, sulla base delle considerazioni di seguito esposte;

Visto l'inquadramento planimetrico predisposto dall'ufficio tecnico comunale dal quale emergono i profili del comparto costituente il centro sportivo di Novarello ed i relativi confronti tra superficie territoriale, superficie coperta, superficie utile lorda, attuali ed a seguito dell'ampliamento, così quantificabili:

Tipologia superficie	Valore attuale	Valore a seguito ampliamento	incremento
Superficie territoriale	Mq. 98.289,00	Mq. 119.289,00	21,36%
Superficie coperta	Mq. 10.579,94	Mq. 10.579,00	zero
Superficie utile lorda	Mq. 12.672,88	Mq. 12.672,88	zero

Ritenuto che l'atto, per i suoi contenuti fondamentali, possa rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 12 della L.R. n. 56/77, nel testo modificato recentemente dalla L.R. n. 3/2013, che riproduce nella sostanza quello che precedentemente era il comma 8 dello stesso articolo 17 e che disciplina le modifiche non costituenti varianti al P.R.G.C..

Rilevato, in proposito, che unico soggetto competente a stabilire quanto sopra è il Consiglio Comunale, sulla base delle seguenti considerazioni:

l'art. 17 comma 12 (ex 8) della L.R. n. 56/77 recita testualmente:

12. Non costituiscono varianti del P.R.G.C.:

..omissis...

c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;

Per una corretta valutazione dell'entità delle modifiche richieste da Novarello, rispetto alle previsioni attuali, il Comune deve formulare le proprie valutazioni avendo a riferimento i dati relativi ai parametri in precedenza riportati, vale a dire:

- superficie territoriale attuale e superficie territoriale a seguito dell'ampliamento;
- valore aree coperte per strutture edificate ed edificabili, attuale ed a seguito dell'ampliamento;
- valore superficie utile lorda di pavimento, attuale ed a seguito dell'ampliamento;

Poiché si è in presenza di un intervento che comporta la esclusiva realizzazione di aree ludiche e nessun incremento edificatorio, nè emerge un aumento della superficie territoriale e, nello stesso tempo, una conferma dei parametri edificatori, addirittura in riduzione percentuale rispetto ai valori iniziali.

Sulla base delle risultanze dei parametri sopra indicati spetta quindi al Consiglio Comunale stabilire se la modifica è da considerare "adeguamento di limitata entità" o meno.

La legge regionale non fornisce nessuna indicazione in merito al concetto di adeguamento di limitata entità. Pertanto la valutazione e la conseguente risposta devono essere considerati di esclusiva competenza del Consiglio Comunale e non di altri soggetti.

E' importante evidenziare, a supporto della esclusiva competenza del Consiglio Comunale a valutare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 12, che tale comma recita espressamente: "Non costituiscono varianti del P.R.G.C.:". Vale a dire che non c'è alcun vincolo predeterminato che possa condizionare la scelta della amministrazione nella valutazione della "limitata entità". Il legislatore avrebbe potuto porre delle limitazioni o stabilire dei criteri dimensionali per le valutazioni del Consiglio Comunale, ai fini della definizione della limitata entità, ma ciò non è stato previsto. Al contrario, ha demandato esclusivamente alle valutazioni degli amministratori locali tale scelta, da assumere nel rispetto dei principi dell'art. 1 della legge n. 241/90 di efficacia, trasparenza, imparzialità, per il buon andamento dell'attività amministrativa.

Nel caso in cui gli amministratori comunali ritengano, al contrario, che le modifiche urbanistiche in esame non presentino, a loro giudizio, requisiti di "modesta entità", tali modifiche dovranno seguire le altre procedure previste dall'art. 17 della L.R. 56/77 che disciplinano le varianti parziali e strutturali dei p.r.g.c.

A supporto di quanto sopra considerato, sovvienne poi la circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 5.8.1998 che prende in esame le varie tipologie di varianti parziali previste dalla legge regionale n. 56/77 e, relativamente alle modifiche non costituenti varianti, per adeguamenti di limitata entità, approvate ai sensi del comma 8 (ora 12) dell'art. 17 della legge urbanistica, fornisce le seguenti indicazioni:

- la limitata entità delle modifiche va giudicata in rapporto alla dimensione complessiva dell'ambito interessato e soprattutto alla incidenza della modifica sull'attuazione delle previsioni del piano regolatore.
- le modificazioni che non costituiscono variante sono atti amministrativi definitivi, formati e approvati in autonomia dalle amministrazioni comunali: non è previsto alcun controllo amministrativo successivo da parte di altri enti.

Ritenuto che, sulla base dei parametri evidenziati in precedenza, i contenuti oggetto della proposta di modifica delle attuali previsioni urbanistiche di cui trattasi possono essere considerati, in rapporto alla dimensione complessiva dell'ambito interessato, adeguamento di limitata entità del perimetro del centro sportivo Novarello, tenuto conto altresì e,

soprattutto, che tali modifiche non incidono sull'attuazione delle previsioni del piano regolatore.

Ritenuto pertanto che la proposta di cui trattasi, nella autonomia decisionale del Consiglio comunale, sia inquadrabile come modifica non costituente variante al vigente PRGC, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 12 (già 8) lett. c) della L.R. n. 56/77, in quanto adeguamento di limitata entità dei perimetri di aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo.

Uditi gli interventi dei consiglieri:

Caccia: chiede chiarimenti sui contenuti della richiesta complessiva del Policlinico di Monza relativa agli interventi edilizi in ampliamento rispetto alla situazione attuale; il tecnico comunale precisa che l'argomento posto all'ordine del giorno contempla esclusivamente la realizzazione di due campi da calcio, mentre le rimanenti richieste saranno oggetto di esame in sede di stesura della variante di prgc.

Angioni: si procede con varianti senza che venga preso in mano il piano regolatore e la sua revisione complessiva.

Caccia: Novarello si è sviluppato completamente al di fuori del piano regolatore, attraverso varianti mirate per quell'area; pone domande sugli impatti ambientali dell'intervento in relazione particolarmente agli scarichi fognari, per cui si fa fronte alle necessità con fosse imofh.

Salsa: sono due anni che parliamo di nuovo piano regolatore ma siamo ancora al punto di partenza; aspettiamo che il prgc arrivi in consiglio comunale; per dare corso alle richieste di Novarello dobbiamo sempre fare varianti specifiche.

Marchesi: siamo in una situazione di immobilismo nell'edilizia, dovuto ad una profonda crisi economica; in una situazione come quella attuale il nuovo prgc non può essere considerato così strategico. Il comune non ha svantaggi di sorta da Novarello, è ben vero il contrario. Sembra che Novarello vi dia fastidio.

Angioni: non si colgono vantaggi per il comune che producono una cementificazione di terreni agricoli. Ci devono essere dei ritorni favorevoli.

Sindaco: il sistema di depurazione di Novarello è migliore di quello di cui è dotato il territorio comunale; non si può non essere d'accordo su un intervento che consiste esclusivamente nella realizzazione di due campi di calcio su un'area già di loro proprietà; son ben lieto che ci siano iniziative come quella di Novarello, dietro le quali sorgono attività e occupazione e movimento di persone; sono più contrariato quando si realizzano nuovi capannoni e questi rimangono vuoti e inutilizzati.

Invito i consiglieri comunali ad esprimere un voto positivo sull'argomento all'ordine del giorno.

Caccia: non si tratta di essere contrari a Novarello; è il sistema che non va bene; Novarello riesce ad avere quello che chiede attraverso percorsi mirati e non si riesce a capire quali vantaggi e benefici vengono al comune da questa realtà.

Sindaco: rinnova l'invito a votare a favore della proposta perché è inserita in un progetto di sviluppo del paese.

Ultimati gli interventi.

Vista la L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.;

Viste da ultimo la L.R. 25.3.2013 e la L.R. 12.8.2013 n. 17, che hanno apportato numerose modifiche al testo preesistente della L.R. n. 56/1977;

VISTA la circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET in data 05/08/1998, che fornisce indicazioni per la corretta individuazione delle caratteristiche di ogni singola tipologia di variante, sulle procedure e sulle competenze dei singoli enti coinvolti nelle procedure stesse;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Caccia, Angioni, Salsa), astenuti zero, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni e considerazioni richiamate in premessa e che espressamente si richiamano e si confermano, la modifica non costituente variante al PRGC ai sensi dell'art. 17 commi 12 e 13 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., relativa agli adeguamenti di limitata entità del perimetro delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo del centro sportivo denominato Novarello, come risulta dalla tavola planimetrica che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale.

Di trasmettere copia della presente deliberazione, a intervenuta sua esecutività, alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Novara, unitamente all'aggiornamento delle cartografie di PRGC.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 35 del 26.11.2013 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(x) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Maria Cristina Dondi -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 13/12/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

lì, 13/12/2013

IL MESSO
F.to Pedalino Maria





COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Provincia di Novara

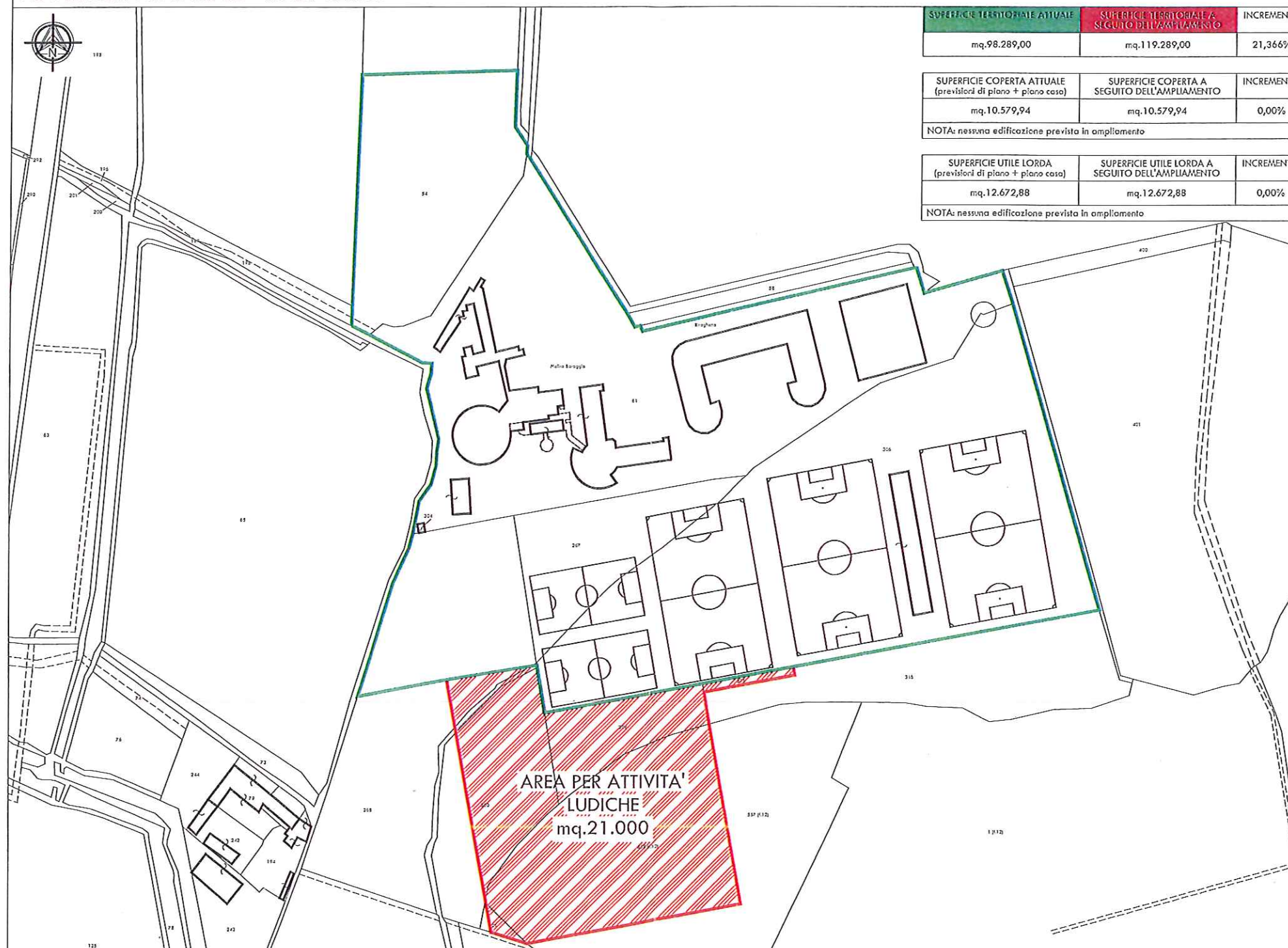
Via Matteotti 15 - 28060 Granozzo con Monticello - Tel. 0321/551113 - Fax 0321/550002
Codice fiscale 80013960036 - Partita Iva 00467930036

UFFICIO TECNICO



[Handwritten signature]

PLANIMETRIA CATASTALE - scala 1:2.000



SUPERFICIE TERRITORIALE ATTUALE	SUPERFICIE TERRITORIALE A SEGUITO DELL'AMPLIAMENTO	INCREMENTO
mq.98.289,00	mq.119.289,00	21,366%

SUPERFICIE COPERTA ATTUALE (previsioni di piano + piano casa)	SUPERFICIE COPERTA A SEGUITO DELL'AMPLIAMENTO	INCREMENTO
mq.10.579,94	mq.10.579,94	0,00%

NOTA: nessuna edificazione prevista in ampliamento

SUPERFICIE UTILE LORDA (previsioni di piano + piano casa)	SUPERFICIE UTILE LORDA A SEGUITO DELL'AMPLIAMENTO	INCREMENTO
mq.12.672,88	mq.12.672,88	0,00%

NOTA: nessuna edificazione prevista in ampliamento